



Studio Tributario Associato

Battaglia Cesari Zangrillo

Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale
Via Giorgione n. 106
00147 Roma

Via e-mail: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Oggetto: osservazioni e proposte di modifica o di integrazione alla bozza di Circolare recante il titolo “*Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – d.l.gs 31 ottobre 1990, n. 346 - Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità*” a seguito della consultazione pubblica dell’11 agosto 2021.

Egregi Signori,

in riferimento alla consultazione pubblica in oggetto, lo Studio Tributario Associato Battaglia Cesari Zangrillo (di seguito, “Studio BCZ”) intende innanzitutto porgere i propri ringraziamenti a Codesta Spettabile Amministrazione per aver consentito ai Soci, in un’ottica di confronto e collaborazione, la partecipazione a tale iniziativa, avente lo scopo di rendere sempre più chiari i profili interpretativi di uno strumento giuridico complesso quale il trust, molto spesso utilizzato in maniera non consona con riguardo agli scopi per cui è istituito.

Come noto, la legge 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) ha attribuito una specifica disciplina tributaria al trust e, da allora, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di fornire chiarimenti in apposite Circolari di commento (Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007; Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010) oltre che in Risoluzioni e Risposte ad istanze di consulenza giuridica.

Il recente intervento del legislatore in materia di imposizione diretta, con la modifica dell’art. 44, comma 1, lettera *g-sexies* del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 – qui di seguito “TUIR” - ad opera dell’art. 13, comma 1, lettera a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e l’introduzione del comma 4-*quater* dell’art. 45 del Tuir da parte dell’ art. 13, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 - nonché il consolidato orientamento della Corte di Cassazione per quanto concerne i riflessi in materia di imposizione indiretta riguardanti la vita del trust, ha reso necessaria la redazione di un documento che fornisse una disamina il più possibile coerente ed organica con il mutato inquadramento fiscale dell’istituto in relazione ad alcune particolari casistiche.

Ciò posto, si desidera fornire in questa sede all’attenzione di Codesta Spett.le Amministrazione alcune osservazioni sulla Bozza di circolare, con l’auspicio che possano aiutare a migliorare la visione di insieme in un’ottica di maggiore chiarezza nei confronti dei contribuenti.

Studio Tributario Associato – Battaglia Cesari Zangrillo

Sede Legale Via Po,102 – 00198 Roma – Italia

Partita IVA 13184861006

info@studiobcz.it - www.studiobcz.it



1. Chiarimenti in merito alla tipologia e alla residenza dei Trust

1.1 Trust opachi / Paragrafo 2.2 – Pagina 13 / Criterio dell’oggetto principale

Il Legislatore utilizza il termine “stabiliti”, il quale deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del trust secondo le regole della stessa, la bozza di Circolare menziona la casistica relativa all’utilizzo del criterio dell’**oggetto principale** ai fini dell’individuazione di tale giurisdizione. In particolare, *“Se l’oggetto del trust (beni vincolati nel trust) è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, l’individuazione della residenza è agevole; se invece i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza”*.

In tale contesto, non appare chiaro se il criterio della prevalenza debba essere verificato avendo riguardo:

- alla numerosità delle unità immobiliari vincolate in trust presenti in ciascun Paese;
- al valore catastale, se previsto - così come determinato ai sensi della normativa estera - di ciascuna unità immobiliare vincolata in trust presente in ciascun Paese;
- al valore di mercato - così come risultante da apposite perizie di stima o da altra idonea documentazione - di ciascuna unità immobiliare vincolata in trust presente in ciascun Paese;
- al *quantum* di reddito estero eventualmente generato dalle singole unità immobiliari vincolate in Trust.

Lo Studio BCZ invita dunque codesta rispettabile Amministrazione a fornire un criterio univoco di prevalenza al fine di consentire ai diversi *stakeholders* (disponente, beneficiario/i, professionisti, etc.) di individuare in maniera agevole la residenza con specifico riguardo all’oggetto principale.

In aggiunta, *“nel caso di patrimoni mobiliari o misti, l’oggetto dovrà essere identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata, essendo a tal fine irrilevante la residenza del trustee ovvero dei beneficiari”*.

Anche in tale contesto manca una definizione propria di *“effettiva e concreta attività esercitata”*. A titolo esemplificativo, l’attività esercitata potrebbe intendersi riferibile alla tipologia di gestione mobiliare presente in ciascuno dei *trust fund* presenti nei diversi Paesi, qualificando come *“effettiva e concreta”* un’amministrazione del *trust fund* che preveda un’accurata selezione degli *asset* oggetto di investimento, un monitoraggio costante dei rendimenti del fondo con allegato un report mensile, un *tracking* effettivo del valore globale della massa mobiliare gestita, una c.d. gestione “attiva” che implichi da un lato il disinvestimento di strumenti finanziari non più redditizi, dall’altro la sostituzione degli stessi con *securities* in grado di offrire un apprezzamento del portafoglio nel medio/lungo periodo, anche mediante l’utilizzo di algoritmi matematici, etc.

Per quanto concerne la presenza di un patrimonio immobiliare, per *“effettiva e concreta”* attività potrebbe, ad esempio, intendersi l’acquisto di immobili in un determinato Paese sulla base di determinati (e riscontrabili sotto un profilo documentale) studi di fattibilità o *due diligence*, la ristrutturazione del patrimonio immobiliare acquistato e la successiva rivendita; l’acquisto e la



locazione dei beni immobili, con conseguente attribuzione dei proventi attivi al *trust fund* ed eventuale distribuzione ai beneficiari, etc.

1.2 Possibilità di interpellare l'Amministrazione Finanziaria in merito allo svolgimento, da parte del Trust, di un'attività economica effettiva nel Paese estero

Si prende atto della posizione dell'Amministrazione Finanziaria con riguardo alla non possibilità di dimostrare attraverso l'istituto dell'interpello che la costituzione del trust opaco non abbia come effetto quello di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Ciononostante, nel silenzio dell'Amministrazione con riguardo alla possibilità di applicare l'esimente di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 47-bis), si ritiene che sia facoltà del contribuente di interpellare in merito gli Uffici Finanziari al fine di poter dimostrare che il trust non residente opaco svolga, nel Paese a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis, un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. A tal fine, il quarto capoverso di pagina 17 potrebbe essere integrato come segue: *“E' fatta salva per il contribuente la facoltà di interpellare l'Amministrazione Finanziaria ai fini di far valere l'esimente di cui all'art. 47-bis, comma 2, lettera b), dimostrando che il trust opaco residente nel Paese estero ai sensi del medesimo articolo ivi svolge un'attività economica effettiva”*.

2. Chiarimenti in merito alla determinazione e alla tassazione del reddito di capitale

2.1 – Paragrafo 2.1 – Trust trasparenti

Il legislatore ha previsto, all'art. 73, comma 2, ultimo periodo del Tuir in caso di trust trasparenti, la tassazione dei redditi conseguiti dal trust secondo un criterio di imputazione per trasparenza nei confronti dei beneficiari individuati nell'atto di costituzione del trust o in documenti successivi. La bozza di Circolare ribadisce che *“per beneficiario individuato è da intendersi il beneficiario di reddito individuato, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva effettiva. E' necessario quindi che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”*.

A riguardo, occorre distinguere tra posizioni dei beneficiari cristallizzate (*vested*) in virtù della volontà del disponente o del *trustee* in relazione ai beni amministrati all'interno del *trust fund* e posizioni dei beneficiari subordinate al verificarsi di un determinato evento o accadimento, o soggette a condizioni risolutive.

Mentre per le prime l'imputazione per trasparenza in capo ai beneficiari dei redditi conseguiti dal trust può avvenire durante tutta la vita del trust o, quanto meno, dalla data in cui predette posizioni divengono esercitabili, per le seconde l'attribuzione del reddito ai beneficiari è limitata nel tempo in quanto il diritto per i beneficiari di esprimere una capacità contributiva attuale in merito ai beni amministrati all'interno del *trust fund* può venir meno antecedentemente o posteriormente al verificarsi di un determinato accadimento. In tale ultimo caso si pone la questione di come calcolare la quota di reddito imputabile per trasparenza al beneficiario la cui posizione inizialmente quesita decada a seguito dell'avverarsi della condizione stabilita all'interno dell'atto. Ad avviso di chi scrive, occorre considerare tassabili in capo ai beneficiari i redditi conseguiti dal trust sino alla data

Studio Tributario Associato – Battaglia Cesari Zangrillo



in cui il beneficiario è titolare dei diritti di cui sopra, applicando eventualmente un criterio di *pro rata temporis* nel caso in cui non sia possibile rinvenire una data certa in merito al conseguimento del reddito.

2.2. Paragrafo 2.3 – determinazione del reddito di capitale

Ai fini della determinazione dei redditi di capitale, il legislatore ha introdotto il comma 4-*quater* all'articolo 45 del Tuir, disponendo che «*Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito*».

Trattasi di una presunzione relativa, con possibilità per il contribuente di fornire una prova contraria atta a dimostrare che all'interno del fondo costituito in trust sia possibile effettuare una distinzione tra redditi prodotti dalla gestione operata dal *trustee* e dotazione iniziale (e successiva/e), con lo scopo di scindere la quota di attribuzioni ai beneficiari tassabili come reddito di capitale dalla quota di apporti (e di incrementi o decrementi) che alimentano i trust durante l'esistenza di tale strumento giuridico (esenti da imposizione).

A riguardo, poiché il trust prevede di fatto la segregazione di un fondo, vincolato ad uno scopo preciso e delineato nel *trust deed*, all'interno del patrimonio del *trustee* il quale esercita i propri poteri di natura gestoria nei confronti dei beni oggetto del vincolo di destinazione a favore di uno o più beneficiari che rivestono la qualifica di *beneficial owner(s)*, in luogo della locuzione “dotazione patrimoniale” a pagina 18 – punto 1 dell'elenco numerato – si suggerisce l'utilizzo del termine “fondo”, ad avviso di chi scrive maggiormente aderente al concetto di trust. Il fondo in trust infatti, secondo autorevole dottrina, può anche essere ripartito in sottofondi (*sub-funds*) sia per decisione espressa del *trustee* sia per previsione dello stesso *trust deed*.

L'utilizzo di tale terminologia agevolerebbe peraltro anche la tenuta della contabilità analitica del trust, facilitando la distinzione tra redditi e patrimonio richiesta dal legislatore al comma 4-*quater*.

Ciò premesso, il terzo capoverso del paragrafo 2.3 della bozza di Circolare potrebbe essere riscritto come segue:

“Pertanto, l'intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia qualora non emerga, da apposita documentazione contabile del trustee, la distinzione fra:

- 1. patrimonio, costituito ~~dalla dotazione patrimoniale~~ **dal fondo** iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento effettuato dal Disponente (o da terzi) a favore del trust, **anche destinato a sottofondi**;*
- 2. reddito, costituito da ogni provento conseguito dal **fondo in trust e da eventuali sottofondi**, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel **fondo in trust stesso e in eventuali sottofondi**.*

Esempi di conti aventi natura patrimoniale sono:

- **l'importo iniziale trasferito dal settlor al trustee**



- *i successivi trasferimenti dal settlor al trustee o da terzi al trustee*
- *il valore dei beni segregati alla gestione del trustee (ad es., il valore dei beni immobili che alimentano il fondo)*

Esempi di conti aventi natura reddituale sono:

- *i redditi conseguiti dal trust fund e da eventuali sotto-fondi, sui quali i beneficiari individuati hanno il diritto di pretendere le future attribuzioni da parte del trustee (ad es., redditi immobiliari)*
- *il reddito degli investimenti in attività finanziarie effettuati all'interno del trust fund e/o di eventuali sotto-fondi (ad. Es. proventi derivanti dalle gestioni patrimoniali, dividendi di partecipazioni, interessi, etc.)”.*

Per quanto riguarda le modalità di tassazione del reddito, poiché la novella legislativa non distingue la tipologia di trust (o di istituto avente analogo contenuto) che eroga l'attribuzione (opaco o trasparente), appare utile chiarire (*rectius*, confermare) in tale sede il differente trattamento ai fini tributari delle distribuzioni di reddito di capitale a favore dei beneficiari residenti in Italia, operando una distinzione tra trust opachi non residenti e trust trasparenti non residenti. Ad avviso di chi scrive, le distribuzioni effettuate da trust opachi non residenti, poiché non prevedono *ex se* la possibilità di individuare beneficiari *ab origine*, debbano essere tassati secondo il principio di “cassa” (i.e. al momento della percezione del reddito da parte del beneficiario residente, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate) applicando l'aliquota di imposta sostitutiva 26% ad oggi vigente ai sensi dell'art. 18 del Tuir (imposizione sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera).

Diversamente, le erogazioni di redditi di capitale ad opera di trust trasparenti non residenti, localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata sconterebbero la tassazione progressiva, andando a confluire nel reddito complessivo del beneficiario residente in Italia in quanto tassati per “imputazione” (criterio di competenza).

3. Chiarimenti in materia di imposte indirette

3.1 – Paragrafo 3.3.1 – Trust residenti - Trasferimento dei beni ai beneficiari

Alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, si desidera chiedere a Codesta Spettabile Amministrazione di pronunciarsi in merito alla corretta procedura da seguire per quanto riguarda i rapporti giuridici sorti in sede di atto istitutivo del trust e in sede di atto di dotazione dei beni in trust, nel caso in cui fosse stata corrisposta l'imposta di donazione in misura proporzionale in luogo di quella in misura fissa, aderendo in buona fede alla precedente impostazione interpretativa dell'Amministrazione Finanziaria.

Ad avviso di chi scrive, il contribuente (persona fisica o trust) che in buona fede abbia provveduto al versamento dell'imposta di donazione in sede di atto istitutivo o atto di dotazione dei beni in trust potrà presentare istanza di rimborso entro tre anni dal versamento ai sensi dell'art. 42, comma 1,



lett. a) del D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990 (“TUS”) o, se non possibile, in subordine potrà non considerare versata in acconto l’imposta precedentemente corrisposta all’Erario.

4. Obblighi di monitoraggio dei beneficiari

4.1 Paragrafo 4.2 della Circolare – 3° capoverso, pag. 41

Si prende atto della nuova definizione di titolare effettivo contenuta nell’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007, il quale annovera nell’ambito dei titolari effettivi “*cumulativamente*” determinate categorie di soggetti, tra cui anche i beneficiari quando “*individuati o facilmente individuabili*”. A riguardo, la prassi ministeriale ha avuto modo di chiarire in passato (Circolare n. 38/E del 2013) la necessità di coordinare l’inquadramento soggettivo della figura del titolare effettivo con gli scopi precipui della normativa in materia di monitoraggio fiscale (D.L. n. 167 del 28 giugno 1990).

Come riportato nella stessa bozza di Circolare (4° capoverso, pagina 40), “*la disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti*”.

Parimenti, l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di titolare effettivo ha esteso la disciplina (e i relativi obblighi di reportistica) anche ai beneficiari che siano “*individuati o facilmente individuabili*” e che sia possibile identificare nell’atto di costituzione del trust o in altra documentazione, anche indirettamente.

Fatta questa necessaria premessa, si chiedono delucidazioni in merito al ragionamento sviluppato da Codesta Spettabile Amministrazione a pag. 41 (3° e 4° capoverso) della Bozza di Circolare in commento:

“*Data l’ampia portata dell’attuale formulazione della norma, si ritiene che nel caso di trust opaco estero, senza quindi beneficiari di reddito “individuati” in Italia ai sensi del Tuir, indipendentemente dallo Stato estero in cui è istituito, i beneficiari dello stesso risultano comunque riconducibili ai “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio*” (3° capoverso n. 3).

L’utilizzo dell’inciso “*indipendentemente dallo Stato estero in cui è istituito*” porta a ritenere che non vi siano distinzioni, ai fini della riconducibilità o meno dei beneficiari del trust a titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio (e, di riflesso, a quella in materia di monitoraggio fiscale), tra i diversi Stati esteri in cui è possibile istituire un trust, ovvero:

1. Stati esteri a c.d. tassazione “congrua” (con aliquota di imposizione fiscale societaria non inferiore al 50% rispetto all’Ires italiana)
2. Stati esteri a c.d. tassazione non “congrua”, con aliquota di imposizione fiscale societaria inferiore al 50% rispetto all’Ires italiana, di cui all’art. 47-bis del Tuir
3. Stati esteri non inclusi nella “*white list*” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 9 agosto 2016 con aliquota fiscale societaria pari a zero (Paesi a fiscalità privilegiata *strictu sensu*).

Studio Tributario Associato – Battaglia Cesari Zangrillo

Sede Legale Via Po,102 – 00198 Roma – Italia

Partita IVA 13184861006

info@studiobcz.it - www.studiobcz.it



Mentre infatti i trust opachi istituiti nei Paesi di cui ai punti 2 e 3 comportano comunque una tassazione diretta in capo ai beneficiari a seguito delle distribuzioni dei redditi di capitale conseguiti all'interno del *trust fund*, secondo un principio di cassa (con obbligo, a carico dei beneficiari, di predisporre il quadro RW della dichiarazione dei redditi) e a prescindere dalla tassazione societaria a cui è stato assoggettato il trust nel Paese di istituzione (in quanto ritenuta comunque “non congrua”), i redditi conseguiti da trust opachi istituiti nei Paesi di cui al punto 1 scontano già una tassazione societaria (congrua) nel Paese di istituzione e la distribuzione di flussi a favore di (eventuali) beneficiari residenti fiscalmente in Italia assume la natura di mera devoluzione, non configurandosi in Italia alcuna fattispecie impositiva ai fini delle imposte dirette (cfr. a riguardo Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, paragrafo 4, qui di seguito riportato: “*Ove abbia scontato una tassazione a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva in capo al trust che lo ha realizzato, il reddito non concorre alla formazione della base imponibile, né in capo al trust opaco né, in caso di imputazione per trasparenza, in capo ai beneficiari. Ad una doppia imposizione ostano i principi generali dell'ordinamento interno che impediscono l'imposizione in capo a più soggetti passivi di redditi prodotti o realizzati in dipendenza di uno stesso presupposto (articolo 163 del TUIR). Sulla base dei medesimi principi, i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima della individuazione dei beneficiari (quando il trust era “opaco”), non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione*”).

Se tale ragionamento è corretto, le distribuzioni da parte di trust non residenti opachi istituiti in Paesi *white list* a tassazione congrua ad (eventuali) beneficiari (successivi all'atto di istituzione del trust) residenti in Italia non configurano né un reddito tassabile in capo a questi ultimi né tanto meno renderebbero, in linea di principio, tali soggetti obbligati alla presentazione del quadro RW, in quanto non sarebbero integrati i presupposti per la compilazione di tale Modulo (pag. 40, 4° capoverso della Bozza di Circolare).

In ogni caso, volendo dare comunque importanza al tracciamento delle informazioni ai fini del monitoraggio fiscale, il 3° capoverso di pagina 41 potrebbe essere modificato come segue:

“Data l'ampia portata dell'attuale formulazione della norma, si ritiene che nel caso di trust opaco estero, senza quindi beneficiari di reddito “individuati” in Italia ai sensi del Tuir, indipendentemente dallo Stato estero in cui è istituito, gli eventuali beneficiari individuati successivamente all'atto istitutivo del trust o facilmente individuabili attraverso idonea documentazione dello stesso risultano comunque riconducibili ai “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio nel presupposto che tali trust siano istituiti in Paesi a fiscalità non congrua ai sensi dell'art. 47-bis del Tuir, in Paesi a fiscalità privilegiata e in Paesi a fiscalità congrua (ferma restando la non imponibilità in capo ai beneficiari di questi ultimi trust delle successive devoluzioni) e, dunque, se residenti in Italia sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW”

4.2 Paragrafo 4.2 della Circolare – 4° capoverso, pag. 41

*“Pertanto qualora nell'atto di **trust opaco estero** o da altra documentazione **risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili** (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW”.*



L'utilizzo della congiunzione “pertanto” all'inizio del 4° capoverso lascia supporre un intento conclusivo dell'Amministrazione Finanziaria in relazione a quanto affermato nel capoverso precedente, in cui tuttavia si menzionavano i trust opachi esteri “*senza [...] beneficiari di reddito individuati*” e non i trust opachi esteri in cui “*risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili (...)*”.

Ciò premesso i due concetti espressi nei due capoversi, pur nell'intenzione di essere il secondo un'immediata conseguenza del primo, appaiono in evidente contraddizione tra loro.

Infatti, poiché è difficile (se non impossibile) qualificare come “opaco” un trust estero con beneficiari individuati o facilmente individuabili, sarebbe probabilmente più attinente parlare - in questa sede - di trust opaco estero fittiziamente interposto, al quale con ogni probabilità l'Amministrazione Finanziaria voleva far riferimento al 4° capoverso in commento. Peraltro, la prassi ministeriale aveva già avuto modo di affrontare le diverse casistiche di interposizione fittizia del trust nella Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, rendendo soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale i soggetti destinatari (*rectius*, beneficiari) delle attribuzioni del *trust fund* di un trust opaco meramente interposto.

Ciò premesso, il 4° capoverso potrebbe essere riscritto come segue:

*“**Pertanto** Qualora **infine** nell'atto di trust opaco estero **fittiziamente interposto** o da altra documentazione risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW”* .

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento.

I nostri migliori saluti.

Studio Tributario Associato Battaglia Cesari Zangrillo